

ALL. E

ATTO DI SUBCONCESSIONE
CONTRATTO PER ATTO DI SUBCONCESSIONE IN USO, NON IN ESCLUSIVA, DI AREE DA
ADIBIRE AD ATTIVITA' DI RENT A CAR, CON RELATIVI STALLI AUTO, PRESSO L'AEROPORTO
VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA

Il giorno _____ presso la sede della Società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.,
corrente in Verona, Località Caselle di Sommacampagna,

T R A

la Società Aeroporto **VALERIO CATULLO di Verona Villafranca S.p.A.**, con sede legale in Verona,
Località Caselle di Sommacampagna s.n.c. (Verona), iscritta presso il Registro delle Imprese di Verona,
partita IVA e codice fiscale n. 00841510233, pec pec.segreteria@aeroporto.verona.telecompost.it, in persona
dell'Amministratore Delegato, Dott.ssa Monica Scarpa, di seguito denominata "**CATULLO**",

E

[.....], con sede legale in [...], partita IVA n. [...], numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [...],
pec [...] di seguito denominata "**Subconcessionario**"

PREMESSO

- che l'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con Convenzione in data 30 Aprile 2008, ha affidato alla
società di gestione "Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A." la concessione per la
progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle
infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, dell'aeroporto militare aperto al traffico civile di
Verona/Villafranca (di seguito l'"**Aeroporto**") per la parte di pertinenza;
- che il Ministero dei Trasporti, con decreto in data 02 Maggio 2008, ha approvato l'affidamento in
concessione di cui al punto precedente;
- che ai sensi della suddetta Convenzione, la Società medesima può sub-concedere spazi demaniali per
consentire l'espletamento di attività aeronautiche previo assenso espresso da parte di ENAC e di attività
commerciali, previa comunicazione ad ENAC;
- che in data [...] CATULLO ha avviato una procedura selettiva aperta, ai sensi dell'art. 5.1 lettera a) della
disposizione aziendale che disciplina l'affidamento delle subconcessioni, per l'assegnazione di n. [...]
posteggi auto ubicati presso i parcheggi dell'Aeroporto e di spazi complementari da destinare allo
svolgimento dell'attività di noleggio vetture senza conducente presso l'Aeroporto (di seguito la "**Gara**");
- che il Subconcessionario ha presentato offerta per l'affidamento di [...] spazi, collocandosi al [...] posto
nella graduatoria di Gara e pertanto CATULLO, con nota prot. n. [...], ha disposto l'assegnazione a suo
favore degli spazi;
- che l'aggiudicazione è divenuta efficace in seguito all'accertamento, con esito positivo, del possesso in
capo all'assegnatario dei requisiti prescritti per la partecipazione alla Gara;
- che CATULLO agisce quale subconcedente e il Subconcessionario è consapevole e, comunque, accetta che
gli accordi tra le parti, essendo subordinati alle esigenze della gestione del servizio aeroportuale nel suo

complesso, possano essere oggetto di modifica sia a seguito di disposizioni obbligatorie e vincolanti provenienti dalle autorità competenti ed in particolare dell'Amministrazione Concedente, sia per esigenze del servizio stesso;

- che, in forza di tale regime, gli affidamenti in subconcessione sono risolti di diritto in caso di scadenza, di revoca o di decadenza della concessione a CATULLO;

- che il Subconcessionario dichiara di essere in possesso di tutti i poteri per firmare il presente atto di subconcessione;

- che il Subconcessionario dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalle normative e dai regolamenti in vigore per l'attività di cui all'oggetto;

- che il Subconcessionario si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dalla Carta dei Servizi adottata da CATULLO;

- che il Subconcessionario si impegna a rispettare le norme generali emanate da CATULLO sull'utilizzo degli spazi comuni finalizzate alla migliore funzionalità della aerostazione e delle aree aeroportuali.

Tutto ciò premesso tra le parti sopra descritte

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1) PREMESSE

1.1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto di subconcessione, anche per il loro valore ermeneutico, così come tutti gli allegati che seguono.

Art.2) OGGETTO

2.1. Con il presente atto CATULLO affida al Subconcessionario che, a tale titolo, accetta:

a) nr. [...] spazio ad uso ufficio con relative aree limitrofe, per un totale di complessivi mq. [...] ubicato presso la Palazzina Autonoleggi dell'Aeroporto, identificato dal n. [...] ed indicato sullo stralcio di planimetria di cui all'**Allegato A2**. Si precisa che per "aree limitrofe" si intendono le aree attigue all'ufficio, sia antistanti che retrostanti l'ufficio stesso (spazio antistante il bancone per l'accettazione dei propri clienti ed area "corridoio" di accesso al proprio ufficio, come da planimetria allegata al presente contratto), che possono essere brandizzate dal subconcessionario, ma sulle quali deve essere sempre garantito il libero passaggio dei passeggeri, degli altri subconcessionari presenti all'interno della Palazzina rent a car e dei loro clienti, nonché degli operatori aeroportuali in generale;

b) nr. [...] piazzole ad uso posto auto, ubicate presso il parcheggio [...], identificate dal n. [...] e indicate sullo stralcio di planimetria di cui all'**Allegato A1**;

(di seguito complessivamente definiti gli "**Spazi**").

2.2. Gli Spazi sono affidati al Subconcessionario affinché quest'ultimo organizzi e gestisca, non in esclusiva, direttamente o tramite propri agenti, mandatari o affiliati, presso l'Aeroporto, il servizio di noleggio vetture senza conducente.

2.3. Le parti convengono che qualora il Subconcessionario svolga attività diversa rispetto a quella sopra indicata CATULLO potrà dichiarare la decadenza/risoluzione del presente atto di subconcessione.

2.4. Il Subconcessionario riconosce che i locali concessi in uso sono rispondenti alle vigenti normative di sicurezza, antincendio e di igiene del lavoro.

2.5. Il Subconcessionario è consapevole e comunque accetta che la (i) subconcessione è correlata con il servizio di trasporto aereo; (ii) il presente atto non è soggetto all'applicazione della l. 392/1978.

2.6. Nella prospettiva di assunzione di un concreto impegno alla decarbonizzazione e al miglioramento della sostenibilità ambientale del sistema aeroportuale, per lo svolgimento del servizio di autonoleggio presso l'Aeroporto, il Subconcessionario si obbliga a dotarsi, entro il 2025 e compatibilmente con le disponibilità delle infrastrutture aeroportuali, di un parco auto costituito per almeno il 25% da auto elettriche; più precisamente almeno 15% full electric (BEV) ed almeno il 10% ibride plug-in (PHEV). Il Subconcessionario si impegna, inoltre, al calcolo annuale della propria Carbon Footprint sul sito oggetto della concessione ed a fissare obiettivi concreti e misurabili di riduzione.

Art.3) DURATA

3.1. Il presente atto avrà **durata di 5 (cinque) anni**, con decorrenza dal momento di consegna dell'area, che verrà formalizzata con apposito verbale di consegna, congiuntamente sottoscritto dalle parti. La consegna dell'area dovrà comunque avvenire entro e non oltre il 31.03.2023.

3.2. Il servizio di noleggio vetture senza conducente dovrà essere avviato entro 30 giorni dalla consegna degli Spazi. Per ogni giorno di ritardo rispetto al predetto termine sarà dovuta una penale di € 500/giorno oltre IVA se dovuta. Qualora il ritardo superi i 30 giorni, CATULLO potrà dichiarare la risoluzione del presente atto ed ottenere il pagamento delle penali maturate e il risarcimento del maggior danno.

3.3. Nel caso in cui al termine della subconcessione, per qualsiasi causa intervenuta (quindi sia per scadenza naturale della stessa, sia per recesso, revoca, risoluzione, decadenza, ecc.), CATULLO non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova assegnazione, il Subconcessionario si impegna fin d'ora a continuare il servizio alle condizioni stabilite dall'atto scaduto per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo e consentire il passaggio delle aree con le formalità previste, fino ad un massimo di sei mesi.

Art.4) CORRISPETTIVI

4.1. Il Subconcessionario dovrà versare a CATULLO i seguenti corrispettivi a partire dalla data di consegna delle aree:

a) per l'uso degli spazi di cui al precedente art. 2.1.a) (box ad uso ufficio con annessi spazi limitrofi) un corrispettivo fisso mensile di € 133,34.=. (euro centotrentatre/34 mq/mese) al mq, per un totale complessivo annuo di € [...] ([...]), oltre all'IVA di legge.

b) per l'uso degli spazi di cui al precedente art. 2.1.b) (posti auto) un corrispettivo fisso mensile di € [...] a posto auto, per un totale complessivo annuo di € [...] ([...]), oltre all'IVA di legge. Qualora il Subconcessionario disponga di una check-in cabin costituita su uno o più stalli auto scoperti, per l'uso della stessa dovrà versare l'importo dovuto per gli stalli auto scoperti occupati dalla check-in cabin;

c) per l'esercizio del servizio di noleggio autovetture, un corrispettivo variabile ("**Royalty**") **pari al 6%**

oltre all'IVA di legge, (da calcolarsi sul fatturato derivante dall'attività di noleggio autovetture svolta dal Subconcessionario sugli Spazi, determinato sulla base dei rendiconti inviati mensilmente dal Subconcessionario alla stessa CATULLO. I rendiconti dovranno indicare il fatturato conseguito dal Subconcessionario nell'esercizio dell'attività svolta sugli Spazi, al lordo delle commissioni riconosciute alla banca emettrice per i noleggi con carta di credito e al lordo di eventuali coperture assicurative supplementari o complementari a quelle prescritte dalle vigenti norme di legge in materia di assicurazione in Italia e/o all'estero. Il corrispettivo variabile è calcolato al netto:

- i. dell'IVA di legge;
- ii. del carburante consumato (escluso il refuelling), ove il consumo dello stesso risulti evidenziato espressamente nel contratto e conteggiato come voce separata del noleggio;
- iii. degli importi fatturati a titolo di furto, danno e contravvenzioni;
- iv. dei depositi non rimborsati solo per cause imputabili al cliente, ove il contratto preveda esplicitamente il diritto dello stesso al rimborso;
- v. degli importi fatturati a titolo di oneri aeroportuali o di rimborso spese di rientro macchina, per i contratti che ne prevedono la riconsegna in luoghi non previsti dalle condizioni generali di contratto.

4.2. Qualora a seguito di controlli periodici da parte CATULLO, comprovati da documentazione fotografica, risultassero utilizzati dal Subconcessionario posti auto ulteriori rispetto a quelli subconcessi ai sensi del punto 2.1.b), per ciascun posto auto eccedente utilizzato CATULLO addebiterà al Subconcessionario, in un'unica soluzione, l'importo corrispondente a due mesi di canone del medesimo stallo auto, indipendentemente dai giorni di effettivo indebito utilizzo.

4.3. Le parti convengono che il corrispettivo variabile di cui al precedente art. 4.1.c) non potrà essere inferiore al Minimo Annuo Garantito ("**MAG**") pari a € [...] oltre all'IVA di legge (...) (l'importo sarà pari al canone annuo di cui all'art. 4.1 b), in ragione d'anno, oltre all'IVA di legge).

4.4. La fatturazione del MAG avverrà con cadenza mensile anticipata (ultimo giorno del mese precedente a quello di riferimento) e sarà relativa ad un dodicesimo del MAG (MAG/12).

La fatturazione di tutti i restanti corrispettivi fissi dovuti (canoni ufficio, canoni stalli auto, addebiti forniture varie) avverrà con la medesima cadenza mensile anticipata (ultimo giorno del mese precedente a quello di riferimento).

4.5. Il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno CATULLO verificherà l'ammontare dei corrispettivi variabili. Se la sommatoria delle *royalties mensili* complessivamente prodotte nel semestre di riferimento e determinate dai *fatturati mensili* registrati nell'esercizio dell'attività - netto Iva - per il medesimo semestre di riferimento sarà stata superiore al 50% del MAG, la maggior somma (i.e. la differenza tra le royalties maturate e il MAG fatturato) sarà fatturata da CATULLO entro il giorno 12 del mese successivo al semestre di riferimento, oppure alla prima data utile.

4.6. Qualora la data di efficacia del presente atto di subconcessione non coincida con il primo giorno dell'anno, CATULLO, per la verifica dell'ammontare dei corrispettivi relativi al primo anno, utilizzerà il MAG

calcolato *pro-rata*, in proporzione al numero dei giorni trascorsi tra la data di efficacia della presente subconcessione ed il successivo 30 giugno o 31 dicembre; tale previsione troverà applicazione, *mutatis mutandis*, anche alla scadenza della presente subconcessione, qualora la scadenza non coincida con il 31 dicembre; in tal caso il MAG sarà proporzionato al numero di giorni trascorsi tra il primo gennaio e la data di scadenza della presente subconcessione.

4.7. Il valore dei corrispettivi fissi mensili di cui all'art. 4.1.a) e 4.1.b), nonché del MAG verrà aggiornato annualmente, ogni primo di gennaio, in base alle variazioni ISTAT (al 100%) registrate con riferimento al mese di novembre dell'anno precedente a quello di competenza.

4.8. CATULLO dichiara di esercitare il diritto di opzione per l'applicazione dell'IVA previsto dall'art. 10, n. 8) del DPR 633/1972.

4.9. In aggiunta a quanto sopra indicato, sono dovuti dal Subconcessionario anche i corrispettivi forfettari indicati all'art. 7.6, art. 8, art. 10.

Art.5) MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO. VERIFICHE

5.1. Il versamento dei corrispettivi di cui all'art. 4) dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, senza oneri per il beneficiario, con valuta prefissata a favore CATULLO, sull'istituto bancario indicato dalla stessa nei seguenti termini:

- a) i canoni di cui all'art. 4.1 a) e b) e il MAG di cui all'art. 4.3 il giorno 10 del mese cui la rata si riferisce;
- b) l'eventuale corrispettivo variabile di cui all'art. 4.1 c), determinato ai sensi degli artt. 4.5 e 4.6, il giorno 10 del mese successivo al semestre di riferimento.

5.2. Il Subconcessionario dovrà trasmettere a CATULLO entro il giorno 7 (sette) di ogni mese la documentazione attestante il fatturato realizzato negli spazi oggetto di subconcessione, vale a dire il rendiconto su base mensile che riepiloga i fatturati generati dai documenti commerciali emessi dai registratori telematici o registratori di cassa telematici atti alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri come previsto dall'art. 2, comma 3, D. Lgs. n. 127/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

5.3. In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi sopra indicati CATULLO, senza obbligo di costituzione in mora, addebiterà al Subconcessionario gli interessi nella misura indicata dal D.Lgs. n. 231/2002 per i giorni che intercorreranno tra la data di scadenza e quella di pagamento.

5.4. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della rata senza che il Subconcessionario abbia provveduto al relativo pagamento, CATULLO potrà rivalersi sulla garanzia di cui al successivo art. 6), per il pagamento della rata scaduta e dei relativi interessi.

5.5. Il Subconcessionario dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno apposita dichiarazione, secondo il modello che sarà fornito da CATULLO, firmata dal legale rappresentante della società ovvero dal direttore amministrativo ovvero dal Presidente del Collegio Sindacale ovvero da persona munita di apposita procura (da presentare in allegato alla dichiarazione) attestante l'ammontare del fatturato, al netto dell'IVA, registrato dal Subconcessionario nell'anno di riferimento per lo svolgimento delle attività di noleggio di autovetture cui al presente atto. In caso di ritardo nella trasmissione della dichiarazione prevista dal presente

comma, il Subconcessionario sarà tenuto a pagare una penale giornaliera di euro 100,00 (cento,00), oltre iva se dovuta.

5.6. Al fine di consentire un rapido riscontro del fatturato effettivamente conseguito dal Subconcessionario, CATULLO si riserva di installare, a propria cura e spese un sistema di monitoraggio degli incassi tramite applicazioni, software od altri strumenti informatici/telematici. Nel caso il sistema installato preveda l'inserimento giornaliero dei dati di incasso e nr scontrini, il Subconcessionario farà obbligo ai propri addetti a svolgere tale attività con precisione e nei tempi previsti.

5.7 In ogni caso, CATULLO si riserva il diritto di effettuare controlli sugli incassi effettivi e di prendere visione in qualsiasi momento delle scritture contabili relative all'esercizio. In particolare, il Subconcessionario si impegna a consentire a CATULLO di verificare accuratamente il volume di affari dello stesso Subconcessionario e, conseguentemente, a:

(a) permettere che i rappresentanti di CATULLO - ai quali verrà conferito da quest'ultima l'incarico di annotare le registrazioni di cassa e gli altri dati di volta in volta ritenuti opportuni o necessari - possano posizionarsi e permanere vicino ai registratori di cassa o comunque in luoghi dove viene compilata la documentazione relativa ai servizi resi;

(b) consentire a CATULLO, e/o a terzi da essa eventualmente incaricati, di supervisionare in ogni momento tutta la documentazione che, in via diretta o indiretta, possa permettere a CATULLO di verificare che i rendiconti e le dichiarazioni di cui ai precedenti artt. 4.1, 5.2 e 5.5 siano stati accuratamente e diligentemente compilati e predisposti.

5.8 Per gli scopi di cui al presente articolo, il Subconcessionario si impegna inoltre a mantenere, all'interno degli spazi subconcessi:

(i) almeno un registratore di cassa, o uno strumento elettronico equivalente, nonché a continuare ad emettere regolarmente scontrini (o ricevute fiscali emesse con i citati strumenti elettronici) a tutti i propri clienti;

(ii) il giornale di fondo dei registratori di cassa, il registro dei corrispettivi e il registro dei corrispettivi di emergenza aggiornati ove previsti dalla normativa applicabile, o i files di trasmissione telematica dei corrispettivi (i "**Registri**").

5.9 Il libro giornale, il registro IVA e il libro degli inventari (i "**Libri Contabili**") verranno custoditi presso la sede del Subconcessionario. I Registri ed i Libri Contabili dovranno essere tenuti in conformità a corretti principi contabili. Il Subconcessionario dovrà continuare a tenere tali Registri e Libri Contabili a disposizione di CATULLO per almeno 12 mesi successivi alla scadenza o al venir meno per qualsiasi ragione del presente atto di subconcessione.

5.10 Le fatture emesse da CATULLO calcolate sulla base dei dati forniti dal Subconcessionario non precludono a CATULLO stessa né il diritto di effettuare revisioni né quello di ottenere il pagamento di qualsivoglia differenza eventualmente calcolata, anche attraverso l'attività di verifica. Per espresso accordo delle Parti, il mancato esercizio del suddetto diritto di controllo, non preclude la possibilità per CATULLO di

far poi valere gli inadempimenti del Subconcessionario a norma di legge e/o del presente atto di subconcessione.

5.11 Fermo restando il diritto di CATULLO di far dichiarare la decadenza della subconcessione qualora dalla revisione e dalla verifica di cui al presente articolo emerga una differenza tra il volume di affari dichiarato dal Subconcessionario e il volume di affari accertato da CATULLO, quest'ultima comunicherà tale differenza al Subconcessionario, il quale dovrà immediatamente pagare un importo pari alla differenza accertata, oltre a tutti i costi relativi alla revisione.

5.12 Fatto salvo quanto previsto sopra, il Subconcessionario è tenuto a pagare una penale di € 5.000,00, oltre iva se dovuta per ogni scontrino/ricevuta non emesso/a a fronte di servizi resi, fermo restando il diritto di CATULLO di dichiarare la decadenza della presente subconcessione dopo la seconda violazione dell'obbligo di emissione dello scontrino/ricevuta.

5.13 CATULLO si impegna a mantenere confidenziali tutte le informazioni che abbia direttamente ottenuto o che le siano state trasmesse dal Subconcessionario ai sensi del presente articolo ed a non usare o rivelare tali informazioni per uno scopo diverso da quello che ha giustificato il suo accesso a tali informazioni, fermo restando il diritto di CATULLO di trasmettere le informazioni (i) che vengano richieste da banche o altri soggetti che intendano fare investimenti presso l'Aeroporto e la sua galleria commerciale ovvero (ii) qualora si instauri una controversia relativamente al presente atto ovvero (iii) in adempimento ad obblighi di legge ovvero (iv) qualora sia stato specificamente richiesto dalle competenti autorità.

Art.6) GARANZIA

7

6.1. A garanzia del puntuale adempimento di tutti i propri obblighi, nessuno escluso, ivi compreso il pagamento delle penali, il Subconcessionario consegna a CATULLO, alla firma del presente atto di subconcessione, una garanzia per l'importo di € [...] (pari alla somma di MAG annuo, di canone annuo di cui all'art. 4.1 a), di canone annuo di cui all'art. 4.1 b) e di addebito forfettario di cui all'art. 8, aumentata del valore dell'IVA). Tale garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria di primario istituto di credito da presentare, in originale o in formato digitale, in conformità al modello predisposto da CATULLO (**Allegato B**) e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e ai benefici, diritti ed eccezioni che derivano dagli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di CATULLO.

6.2. I diritti derivanti a CATULLO dalla garanzia dovranno restare integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Subconcessionario.

6.3. Nel caso di escussione, anche parziale, della garanzia, quest'ultima dovrà essere prontamente reintegrata dal Subconcessionario, entro 15 giorni, a pena di decadenza della subconcessione.

6.4. L'estinzione della fideiussione sarà subordinata alla conferma scritta da parte di CATULLO del completo soddisfacimento dei suoi crediti.

6.5. Il subconcessionario autorizza sin d'ora la CATULLO a richiedere all'Istituto bancario informazioni

riguardanti la garanzia fidejussoria; autorizza altresì l'Istituto bancario a trasmettere a CATULLO tali informazioni, impegnandosi a rilasciare, allo scopo, una apposita liberatoria nei confronti dell'Istituto stesso.

Art.7) ASSICURAZIONI

7.1. Il Subconcessionario dovrà provvedere alla stipulazione, con primaria compagnia, di apposita assicurazione contro i rischi derivanti da responsabilità civile per i danni a terzi e a cose (RCT), per un massimale unico per sinistro di almeno € 5.000.000,00 (cinque milioni), nonché contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), per un massimale per sinistro e per persona di almeno € 2.000.000 (due milioni), e fornire a CATULLO, alla firma del presente atto di subconcessione e, comunque, in seguito ad ogni eventuale richiesta di verifica da parte della stessa, il relativo certificato di assicurazione. Tale certificato dovrà:

- a) specificare l'attività svolta dal Subconcessionario e/o presentare una descrizione del rischio assicurato coerente con l'oggetto della subconcessione;
- b) includere l'operatività della garanzia per la realizzazione degli allestimenti degli spazi subconcessi e dei disallestimenti, per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e delle manutenzioni straordinarie;
- c) non escludere l'operatività della copertura in ambito aeroportuale.

La polizza dovrà contenere la rinuncia della compagnia di assicurazione a qualsiasi titolo di rivalsa nei confronti di CATULLO e dei suoi dipendenti, nonché delle sue controllate e/o collegate.

7.2. In caso di sinistro, il Subconcessionario si impegna a comunicare a CATULLO la liquidazione del danno concordata con il danneggiato.

7.3. La polizza stipulata dal Subconcessionario dovrà essere di durata non inferiore ai termini del presente atto di subconcessione e comunque coprire i rischi sopra citati sino al completo sgombero degli spazi assegnati. Altrimenti il Subconcessionario si impegna a trasmettere a CATULLO, entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza di cui al precedente art. 7.1, la documentazione attestante il rinnovo della polizza medesima.

7.4. In caso di mancata consegna del certificato assicurativo alla firma del presente atto o di mancata consegna della documentazione attestante il relativo rinnovo entro il termine di 15 giorni dalla scadenza della polizza (come prescritto all'art. 7.3), CATULLO applicherà una penale di euro 100,00 (euro cento/00) oltre iva se dovuta per ogni giorno di ritardo. Decorso 30 giorni dal termine previsto per la trasmissione della documentazione comprovante l'efficacia delle coperture assicurative (data di sottoscrizione o 15 giorni dalla scadenza della polizza in caso di rinnovo), CATULLO potrà dichiarare la risoluzione/decadenza della subconcessione, ferma l'applicazione delle penali. Qualora CATULLO rilevi che il Subconcessionario sta utilizzando spazi aeroportuali senza che siano operative le prescritte coperture assicurative, CATULLO potrà applicare una penale di € 5.000 oltre iva se dovuta e dichiarare la risoluzione/decadenza della subconcessione. È fatto comunque salvo il diritto di CATULLO al risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante da carenze nell'operatività delle polizze assicurative.

7.5. La copertura assicurativa come indicata agli artt. 7.1 e 7.7 non costituisce comunque limitazione della responsabilità del Subconcessionario, che si obbliga a dare tempestiva comunicazione a CATULLO di ogni eventuale danno a persone e/o cose e non potrà comportare in ogni caso l'assunzione di qualsivoglia responsabilità per CATULLO.

7.6. Il Subconcessionario dovrà contribuire ogni anno, con la somma di € 500,00 (cinquecento/00), oltre iva se dovuta, da versare anticipatamente con la prima rata di corrispettivo di cui all'art. 5), alle spese assicurative di CATULLO per la copertura degli eventuali danni subiti alle parti comuni dell'Aeroporto e delle strutture aeroportuali, intendendosi a titolo esemplificativo ma non esaustivo con "parti comuni": le aree esterne, la viabilità, i parcheggi, le zone verdi, gli hangar, i piazzali e le piste, le strutture portanti, i muri perimetrali, i pavimenti, i soffitti, gli impianti dei locali, con espressa esclusione del contenuto dei locali medesimi.

7.7. Qualora il Subconcessionario utilizzi autovetture o altri mezzi di trasporto in area "air side" dovrà provvedere alla stipulazione, con primaria compagnia assicurativa, di apposita assicurazione conforme alla normativa per il rilascio dei permessi di accesso alla predetta area "air side".

Art.8) FORNITURE

8.1. Le parti convengono che, al fine di consentire al Subconcessionario l'uso idoneo degli Spazi, CATULLO fornisca a quest'ultimo i seguenti servizi, da intendersi irrinunciabili, il cui **corrispettivo mensile è forfettariamente quantificato in € 10,00/mq oltre all'iva di legge;**

- a) climatizzazione, secondo gli standards aeroportuali;
- b) energia elettrica standard (1,5 kw in monofase);
- c) pulizia degli spazi comuni pertinenti;
- d) pulizia delle aree di parcheggio scoperte;
- e) uso servizi comuni (es. bagni comuni).

8.2. Il corrispettivo relativo alle forniture di cui sopra verrà pagato anticipatamente mensilmente dal Subconcessionario. L'importo al metro quadro di cui all'art. 8.1 sarà sottoposto a verifica da parte di CATULLO al termine di ciascun anno solare. Nel caso in cui le spese sostenute da CATULLO per la fornitura dei servizi di cui all'art. 8.1 abbiano superato nel corso dell'anno solare il valore del corrispettivo determinato applicando la cifra sopra citata (a titolo esemplificativo per l'aumento dei costi delle materie prime o dell'energia o per un consumo di energia elettrica da parte del subconcessionario in termini superiori a quelli stimati), verrà effettuato un aggiornamento del relativo importo che sarà comunicato per iscritto ed entrerà in vigore a far data dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

8.3. Gli addebiti verranno effettuati proporzionalmente ai mq utilizzati dal Subconcessionario, calcolati in rapporto alla superficie totale interessata limitatamente agli spazi di cui all'art. 2.1.a).

8.4. In caso di superamento della potenza dell'energia elettrica sopra indicata, il Subconcessionario è tenuto a pagare una penale pari ad € 500,00/superamento oltre iva se dovuta.

8.5. Il Subconcessionario può scegliere se attivare il servizio telefonico con il proprio carrier o, se disponibile,

richiedere a CATULLO l'uso del servizio telefonico interno. Per l'uso di tale servizio verrà corrisposto a CATULLO un canone annuo a linea attivata di € 414,65 (euro quattrocentoquattordici/65) oltre all'iva di legge; per l'eventuale dotazione di apparecchi telefonici verranno applicati i canoni previsti per tipologia di apparecchio (Allegato C). Tali canoni, dovranno essere pagati in rate trimestrali posticipate. Tali canoni verranno aggiornati annualmente, ogni primo di gennaio, in base alle variazioni ISTAT al 100%, registrate con riferimento al mese di novembre dell'anno precedente a quello di competenza.

8.6 L'uso del servizio telefonico con abilitazione a telefonare all'esterno, eventualmente richiesto dal Subconcessionario, verrà fatturato separatamente alle condizioni applicate da CATULLO per l'anno in corso.

Art.9) ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI

9.1. Fatta eccezione per quanto previsto all'art. 9.2 con riferimento alla segnaletica verticale, gli Spazi vengono assegnati nello stato di fatto in cui si trovano al momento della stipula del presente atto ed è obbligo del Subconcessionario provvedere, con oneri e spese a proprio carico, alla finitura e all'allestimento degli stessi, previa autorizzazione scritta di CATULLO, con le modalità prescritte nelle "SPECIFICHE DI MANUTENZIONE" di cui all'**Allegato D**, e nel rispetto della normativa sostanziale e procedimentale stabilita da ENAC (a titolo esemplificativo, circolare APT-21) e dagli altri enti competenti.

9.2. I posti auto in uso al Subconcessionario sono contrassegnati da segnaletica verticale che, se necessario, sarà aggiornata da CATULLO per riportare i segni distintivi del Subconcessionario.

9.3. Il Subconcessionario si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, a far eseguire ogni intervento di allestimento e/o di manutenzione degli spazi a personale (anche eventualmente dipendente da imprese terze incaricate) in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla normativa vigente in relazione alle attività da svolgere, come specificati nell'Allegato D.

9.4. Il Subconcessionario prende atto e accetta che i lavori di allestimento del cui completamento è responsabile saranno soggetti alle restrizioni imposte da CATULLO, ivi incluse quelle volte a limitare le ore durante le quali tali lavori potranno essere realizzati, al fine di garantire le condizioni necessarie alla continuità delle attività dell'aeroporto. In particolare, ogni intervento di allestimento o manutenzione idoneo ad incidere sulla funzionalità dell'aerostazione (in ragione, ad esempio, della produzione di rumore, polveri o del passaggio di mezzi o materiale ingombrante) dovrà essere previamente autorizzato da CATULLO, al fine di consentire ogni opportuna azione di coordinamento.

9.5. Il Subconcessionario si impegna a progettare, installare e allestire gli spazi subconcessi privilegiando impianti e soluzioni tecniche a basso consumo energetico. In particolare, le apparecchiature elettriche dovranno essere almeno in fascia A; i corpi luminosi dovranno essere a fluorescenza o a LED; l'impianto elettrico dovrà essere dotato di temporizzatore che permetta di programmare lo spegnimento automatico.

9.6. Il Subconcessionario si impegna a progettare, installare e allestire gli spazi subconcessi in conformità con la vigente normativa in materia di antincendio e, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, al DPR 515/2011 e DM 10/03/1998. Il Subconcessionario è altresì tenuto:

a) ad acquisire tutte le autorizzazioni previste dalla suddetta normativa, ivi compreso, se necessario, il

certificato di prevenzione incendi;

- b) a limitare il carico d'incendio mediante l'utilizzo di materiale avente adeguato ridotto carico d'incendio;
- c) a mantenere inalterati, durante il periodo di efficacia del rapporto di subconcessione, i requisiti antincendio dei locali subconcessi così come definiti nella documentazione progettuale approvata (es. non dovrà essere superato il carico di incendio massimo indicato, non dovranno essere modificati i materiali e le caratteristiche ignifughe degli stessi, così come indicati nel progetto approvato).

9.7. Ove i lavori si svolgano in area air side, il Subconcessionario e/o l'assuntore dei lavori è tenuto ad adempiere a tutti gli oneri e i costi derivanti dalle limitazioni dell'accesso alle aree di lavoro air side. In particolare, tutte le forniture per l'aeroporto devono essere sottoposte a controllo (screening) prima di essere autorizzate all'ingresso nelle aree sterili. Per le forniture di grosse dimensioni oppure per le forniture la cui tipologia non si presta facilmente a tale attività (es. calcestruzzo in betoniere, ghiaia, liquidi in cisterne, ecc.), l'assuntore dei lavori è tenuto a: (i) utilizzare "fornitori conosciuti" ai sensi della normativa applicabile; oppure (ii) organizzare una scorta con personale certificato ai sensi dell'art. 3 del D.M. 85/1999 che accompagnino il fornitore dal momento in cui entra in area air side al momento in cui esce dall'area air side. Gli adempimenti di cui sopra sono a cura e spese del Subconcessionario.

9.8. Il Subconcessionario assume la custodia degli Spazi ed è responsabile della buona conservazione degli stessi e della loro pulizia. Nel caso in cui la pulizia degli stalli auto fosse effettuata o demandata dal Subconcessionario a CATULLO, quest'ultima procederà al riaddebito del costo al Subconcessionario medesimo.

9.9. Saranno a totale cura e spese del Subconcessionario le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli spazi subconcessi in uso esclusivo in conformità alle "SPECIFICHE DI MANUTENZIONE" di cui all'Allegato D, fatta eccezione per gli interventi alle strutture portanti, al tetto, agli impianti centralizzati di edificio, quali a titolo esemplificativo: impermeabilizzazioni, interventi alle reti primarie, ai sistemi centralizzati di climatizzazione, ecc. Saranno comunque addebitati al Subconcessionario gli interventi conseguenti e/o connessi alla mancata, ritardata o inidonea effettuazione della manutenzione straordinaria da parte del Subconcessionario stesso.

9.10. Saranno altresì a cura e spese del Subconcessionario gli interventi di manutenzione straordinaria, anche sugli spazi comuni, che si rendano necessari a causa di comportamenti negligenti o dolosi del Subconcessionario e del suo personale.

9.11. Resta a carico di CATULLO ogni onere manutentivo relativo agli spazi comuni (intesi quali: hall attesa, bagni comuni, spazi di circolazione auto, impianti ingresso/uscita parcheggio).

9.12. È vietata qualsiasi forma di pubblicità, ad eccezione delle insegne che contraddistinguono la ragione sociale ed i marchi sociali, le cui dimensioni devono essere concordate con CATULLO.

Il Subconcessionario prende atto della possibile presenza attuale o futura, nel sedime aeroportuale, di varie reti Wi-Fi. CATULLO, al fine di armonizzare e permettere la massima fruizione a tutti del segnale, mantiene un registro delle reti presenti. Il Subconcessionario non ha autorizzazione ad accendere una propria rete

Wi-Fi se non su espressa autorizzazione di CATULLO, che verrà eventualmente rilasciata valutando anche la presenza di altre reti Wi-Fi, il tipo di utilizzo, la zona da coprire. Il subconcessionario dovrà comunque adottare ogni azione possibile per limitare il segnale all'interno dello spazio in concessione. Qualora interessato, il Subconcessionario può concordare con CATULLO l'utilizzo della eventuale rete Wi-Fi aeroportuale con le modalità previste dalla specifica regolamentazione.

Art.10) ECOLOGIA E SICUREZZA

TUTELA AMBIENTALE E SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

10.1 Il Subconcessionario dovrà, a propria cura e spese, mantenere gli spazi assegnati in condizione di perfetta pulizia.

10.2 Tutti gli operatori aeroportuali sono tenuti ad operare nel pieno rispetto della legislazione ambientale vigente, di carattere comunitario, nazionale, locale e derivante da specifiche ordinanze delle autorità aeroportuali. In particolare, si richiede che il personale degli operatori aeroportuali che svolgono attività che hanno o possono avere impatti sull'ambiente, sia adeguatamente formato circa il corretto svolgimento delle proprie attività lavorative. La formazione/informazione deve essere tesa a:

- assicurare l'effettuazione delle attività nel rispetto dei requisiti legislativi applicabili;
- garantire che le attività siano conformi alle disposizioni operative ambientali di scalo;
- prevenire e, quando possibile, ridurre gli impatti sull'ambiente derivanti dalle attività svolte.

In caso di violazione della normativa vigente in materia ambientale, il soggetto che ha commesso la violazione sarà ritenuto altresì responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001, qualora la condotta posta in essere configuri uno dei reati presupposto contemplati dall'art. 25 undecies ("Reati Ambientali") del medesimo decreto.

Nel sito aeroportideltgda.it è presente un'area dedicata all'Ambiente, per dare diffusione delle informazioni a tutti coloro che operano in ambito aeroportuale nell'intento di perseguire in modo congiunto la salvaguardia dei beni ambientali.

10.2.1. Rifiuti urbani

L'Operatore dovrà provvedere a propria cura e spese, sotto la propria responsabilità, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente, e comunque sollevando il Gestore da ogni responsabilità e conseguenza, alla raccolta dei rifiuti solidi urbani degli spazi assegnati.

L'Operatore dovrà selezionare e raccogliere i propri rifiuti solidi urbani secondo la normativa in materia di raccolta differenziata e recapitarli nell'isola ecologica del Gestore, seguendo le indicazioni/procedure diffuse dal Gestore.

L'Operatore si impegna a rimborsare il Gestore, per la quota di propria competenza, gli oneri relativi al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani, sulla base delle tariffe adottate dal Comune di Sommacampagna.

10.2.2. Rifiuti speciali

Coloro i quali svolgono attività in grado di generare "rifiuti speciali" vengono considerati, ai sensi del D.Lgs.

152/2006 e s.m.i., "Produttori del rifiuto", pertanto sono tenuti a provvedere, a propria cura e spese, alla raccolta e allo smaltimento di tutti i rifiuti speciali prodotti dalle loro attività in conformità alla normativa vigente.

10.02.3. Acque

E' vietato scaricare nella rete fognaria (bianca o nera) e nelle caditoie aeroportuali rifiuti allo stato liquido o altre sostanze pericolose per l'ambiente.

10.3 Sono tassativamente vietati: negli spazi di uso comune, l'abbandono di materiali ed attrezzature in disuso (*pallets*, scatoloni, contenitori di legno, seggiolini per automobili, pneumatici, catene, bombole di gas ecc.); negli spazi esterni adiacenti all'edificio, la sosta e qualsiasi attività di manutenzione, lavaggio e pulizia di ogni tipo di mezzi e automezzi.

10.4 Per verificare il rispetto delle procedure in vigore presso lo scalo in merito agli obblighi di differenziare e smaltire correttamente il rifiuto prodotto, verranno svolti da parte del personale di Catullo o da terzi audit e sopralluoghi periodici anche senza preavviso. Rimane comunque inteso che:

- a. ogni difformità dalle procedure in vigore, o loro violazione, verrà sanzionata con l'applicazione di una penale pari ad € 100,00 (cento) oltre iva se dovuta per ciascun inadempimento contestato, oltre al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, ivi compreso il pagamento di eventuali sanzioni irrogate da parte degli enti competenti;
- b. in caso di reiterato inadempimento (oltre il terzo richiamo formale) rispetto alle procedure in vigore per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, Catullo avrà facoltà di dichiarare la decadenza della subconcessione.

10.5 Qualora il Subconcessionario non ottemperasse agli obblighi di manutenzione, di pulizia e di smaltimenti rifiuti speciali, trascorsi 15 giorni dal sollecito scritto, provvederà Catullo con addebito dei relativi costi ed eventuali danni allo stesso Subconcessionario, maggiorati del 20% per spese di gestione, con diritto alla rivalsa sulla garanzia di cui all'art. 6).

10.6 Il Subconcessionario si impegna, nell'esercizio della propria attività, ad ottemperare a tutti agli adempimenti e prescrizioni dettate dalla vigente normativa in materia di antincendio e, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, al DPR 151/2011 e DM 1-2-3 settembre 2021.

10.7 Divieto di mantenere o anche solo alimentare qualsiasi specie animale in tutta l'area aeroportuale. Sono esclusi gli animali mantenuti da Enti aeroportuali per funzioni istituzionali;

10.8 Indossare un abbigliamento che, in modo chiaro ed omogeneo, consenta di individuarne immediatamente la Società di appartenenza e tenere ben esposto il tesserino identificativo che abilita all'accesso secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti.

10.9 Con la sottoscrizione del presente atto, il Subconcessionario dichiara:

- a) di essere in possesso, di aver visionato e di conoscere l' "Informativa rischi e procedure per Subconcessionari di aree", contenente anche le indicazioni dei "Comportamenti in caso di Emergenza";
- b) di aver predisposto/adottato il piano di emergenza incendio relativamente allo spazio oggetto di

subconcessione tenendo in considerazione le prescrizioni contenute nel piano emergenza incendio di Aeroporto Catullo di Verona Villafranca Spa e ogni altra normativa applicabile;

c) di impegnarsi, prima di avviare la propria attività, a completare la propria procedura di gestione dell'emergenza incendio, comprensiva della formazione del personale;

d) di rendersi preventivamente disponibile a partecipare attivamente alle prove di emergenza incendio effettuate periodicamente da Aeroporto Catullo di Verona Villafranca Spa che dovessero interessare le aree o gli spazi oggetto della presente subconcessione;

e) di ottemperare a tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ivi compresa l'attività di formazione e informazione nei confronti del proprio personale che accede agli spazi aeroportuali.

f) di impegnarsi a rispettare e far rispettare il divieto di fumo. Fermo restando quanto stabilito in merito al divieto di fumo nei luoghi pubblici, nei luoghi chiusi aperti al pubblico e comunque in quelli espressamente indicati dalla Legge, per ragioni di assoluta garanzia delle condizioni di Sicurezza Operativa (Safety), ogni Utente ed Operatore deve scrupolosamente attenersi al divieto di fumo comprese sigarette elettroniche sul Piazzale Aeromobili e in ogni altra area operativa nonché, per ulteriori ragioni di funzionalità dell'apparato, in zona BHS. Ogni violazione di tale divieto, accertata e contestata dalle Forze di Polizia o dai Responsabili del Gestore incaricati a termini di legge di sorvegliare sul rispetto di tale divieto, sarà da questi segnalata all'Autorità competente e sanzionata in base alle disposizioni legislative vigenti.

10.10 Il Subconcessionario si impegna a presentare, entro 5 giorni dalla richiesta, la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 10.9. Qualora a seguito della predetta verifica il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, Catullo potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.

Art.11) TRASFERIMENTI

11.1. CATULLO per la realizzazione di interventi di sviluppo dell'Aeroporto o attinenti lo svolgimento delle attività aeroportuali, così come definite nelle premesse, potrà disporre il trasferimento del Subconcessionario assegnando a suo insindacabile giudizio nuovi spazi.

11.2. Il trasferimento disposto dovrà essere eseguito a cura e spese del Subconcessionario senza che lo stesso abbia diritto a indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto di rinuncia alla subconcessione.

11.3. In caso di trasferimento i corrispettivi fissi verranno riproporzionati sulla base delle nuove superfici oggetto di affidamento, mentre i corrispettivi variabili (royalties) rimarranno immutati. Ai fini di tale calcolo verranno presi a riferimento i valori maturati nel corso dell'ultima annualità solare rispetto alla data di riallocazione degli spazi.

Art.12) RESTITUZIONE DEGLI SPAZI

12.1. Alla scadenza fissata dall'atto di subconcessione, o in caso di decadenza, risoluzione o revoca, tutti gli allestimenti infrastrutturali e le attrezzature destinate all'attività di cui all'art. 2 e qualsiasi altra miglioria o addizione restano acquisite a CATULLO e, allo scadere della concessione CATULLO, ad ENAC o comunque

allo Stato, senza che da ciò possa derivare al Subconcessionario alcun diritto ad alcun compenso, rimborso o indennizzo. È fatta comunque salva la facoltà di CATULLO di chiedere la riduzione in pristino stato, a cura e spese del Subconcessionario. Il Subconcessionario è tenuto a restituire gli spazi liberi da persone e cose come segue:

- nel caso di scadenza naturale della subconcessione, entro e non oltre 7 giorni naturali e consecutivi alla scadenza del contratto;
- nel caso di recesso, decadenza o risoluzione del contratto, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione o nel diverso termine indicato nella comunicazione medesima.

12.2. Alla scadenza prevista dal presente atto di subconcessione verrà revocata l'autorizzazione all'accesso all'aeroporto con conseguente ritiro dei tesserini di accesso.

12.3. Il mantenimento con titolo scaduto dei beni oggetto di subconcessione costituisce abusiva occupazione di aree ed edifici demaniali con le conseguenze previste dall'art. 1161 cod. nav.

12.4. In mancanza di restituzione dei beni subconcessi, in aggiunta alle conseguenze previste dalla legge ed alla facoltà per CATULLO di procedere allo sgombero coattivo, il Subconcessionario pagherà per ogni giorno di ritardo, oltre ai corrispettivi, una penale pari a cinque volte il trecentossantacinquesimo della somma dei corrispettivi fissi annui complessivi, oltre iva se dovuta, nonché il risarcimento degli ulteriori danni. CATULLO potrà in ogni caso avvalersi della garanzia di cui all'art. 6).

Art.13) OBBLIGHI

13.1. L'attività all'interno degli spazi oggetto della presente subconcessione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto e nel rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali.

13.2. Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell'attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività. I locali sono concessi in uso per attività non comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982. Il Subconcessionario dovrà presentare a CATULLO copia della documentazione comprovante l'abilitazione a svolgere l'attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello di cui all'**Allegato F**.

13.3. Ferma restando la facoltà di CATULLO di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive rese dal Subconcessionario ai sensi all'art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, CATULLO potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.

13.4. Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e da CATULLO stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale.

Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni CATULLO potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.

13.5. Il Subconcessionario dovrà svolgere l'attività oggetto della subconcessione assicurando la copertura del servizio per l'intero arco di funzionamento delle attività aeroportuali, il tutto continuativamente per il periodo di durata della subconcessione.

13.6. In ogni caso CATULLO ha il diritto di intervenire per fissare orari minimi che devono essere garantiti in relazione alle effettive esigenze aeroportuali. In tal caso, qualora CATULLO rilevasse la mancata erogazione del servizio per una durata superiore a un giorno, per causa imputabile al Subconcessionario, il Subconcessionario dovrà pagare una penale pari a cinque volte il trecentossantacinquesimo della somma dei corrispettivi fissi annui complessivi al netto dell'IVA, oltre iva se dovuta. Qualora l'evento dovesse ripetersi per più di 3 volte nel corso di un anno, CATULLO potrà dichiarare la decadenza della subconcessione e/o la risoluzione per inadempimento del contratto stesso.

13.7. Il Subconcessionario è tenuto a munire i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, CATULLO segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali.

13.8. CATULLO si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo dello stato degli spazi subconcessi e del rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente atto di subconcessione da parte del Subconcessionario. Nello svolgere tale attività, CATULLO cercherà di arrecare la minor turbativa possibile all'attività del Subconcessionario.

13.9. Il Subconcessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente atto di subconcessione a realizzare e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro dell'ambiente, alla sua immagine e alla professionalità del personale impiegato. In particolare:

- a) il Subconcessionario si obbliga a garantire un elevato comfort per l'utenza;
- b) per quanto attiene all'organizzazione del servizio, il Subconcessionario si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati al personale.

13.10. Sono, altresì, a carico del Subconcessionario:

- a) la riparazione dei danni provocati a CATULLO o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario;
- b) quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori.

13.11. Il Subconcessionario è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell'ambito della Carta dei Servizi adottata da CATULLO nell'Aeroporto di Verona ai sensi della normativa vigente.

13.12. Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante deve essere debitamente formato sulla materia dell'Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità

come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006.

13.13. Le auto del Subconcessionario potranno accedere al parcheggio Rent a Car ritirando il normale ticket parcheggio prelevato ai varchi d'ingresso della viabilità aeroportuale; l'uscita invece è concessa semplicemente ritirando alla colonnina d'uscita del parcheggio rent a car, il ticket che permette di accedere alla viabilità e successivamente uscire dall'Aeroporto.

13.14. È vietata la sosta delle auto in viabilità e al di fuori degli stalli numerati concordati contrattualmente; l'occupazione della viabilità e di stalli non autorizzati sarà passibile di riallocazione presso altro parcheggio con oneri a carico del subconcessionario e comporterà l'applicazione di penali pari ad un importo minimo di € 150,00, oltre IVA se dovuta, per ogni violazione rilevata.

Art.14) DIVIETO DI CESSIONE – MODIFICHE SOGGETTIVE

14.1. È vietata, a pena di decadenza, la cessione della subconcessione.

14.2. Eventuali cessioni, affitti d'azienda, fusioni, scissioni dovranno essere comunicate per iscritto a CATULLO entro trenta giorni dalla loro efficacia. Ove le predette operazioni non siano comunicate a CATULLO entro trenta giorni dalla loro efficacia, CATULLO potrà dichiarare la decadenza della subconcessione, ferma in ogni caso l'applicazione di una penale di € 5.000,00 (cinquemila) oltre iva se dovuta.

14.3. CATULLO potrà revocare o chiedere la decadenza della subconcessione qualora il terzo cessionario o la nuova entità giuridica, a insindacabile giudizio di CATULLO: (i) non abbia sufficienti risorse finanziarie, liquidità ovvero esperienza nel gestire le attività di cui alla presente subconcessione in linea con i primari standard qualitativi del settore; (ii) non presenti le garanzie e le assicurazioni previste dal presente atto; (iii) non risultino sussistere i requisiti richiesti dalla normativa vigente antimafia per il cessionario/subentrante.

14.4. CATULLO potrà revocare la subconcessione entro i venti giorni successivi alla comunicazione da parte del Subconcessionario di cui al punto 14.1, altresì qualora ricorra anche uno solo dei seguenti presupposti: (a) non vengano trasferiti, come risultante dalla documentazione agli atti, al soggetto cessionario/subentrante i debiti del Subconcessionario nei confronti dell'erario, degli enti previdenziali, dei dipendenti del Subconcessionario e di CATULLO medesima relativi al periodo precedente alla data di cessione/subentro anche se, a tale data, non dovessero risultare ancora certi, liquidi ed esigibili; (b) la documentazione prodotta dal Subconcessionario non permetta le verifiche di cui sopra.

14.5. Nel caso in cui il Subconcessionario sia persona giuridica è fatto obbligo di comunicare a CATULLO ogni modifica della compagine sociale. Per le società quotate in borsa tale obbligo si applica alle variazioni superiori al 2% del capitale sociale.

Art.15) RESPONSABILITA'

15.1. Il Subconcessionario è unico responsabile nei confronti di CATULLO (ivi compresi i suoi dipendenti) e nei confronti dei terzi, dei danni diretti e indiretti causati a persone o cose, derivanti dall'esercizio delle attività di cui alla presente subconcessione e si impegna a tenere manlevata e indenne CATULLO da qualsiasi

pretesa o richiesta di risarcimento danni che quest'ultima dovesse in merito subire e da qualsiasi responsabilità che le venisse attribuita in relazione al presente atto di subconcessione.

15.2. Il Subconcessionario esonera altresì CATULLO da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare da mancata o insufficiente fornitura di qualsiasi servizio o dall'interruzione delle utenze.

15.3. Il Subconcessionario sarà responsabile, inoltre, di ogni danno alle infrastrutture e/o al patrimonio di CATULLO determinato dall'uso improprio degli spazi esterni, ivi compresa la sede stradale.

15.4. Il Subconcessionario è unico responsabile per i danni diretti e indiretti a persone e cose derivanti dall'inosservanza delle norme vigenti in materia di protezione dell'ambiente dall'inquinamento, protezione e prevenzione incendi.

15.5. CATULLO non si costituisce, né potrà in alcun modo essere considerata depositaria dei valori, degli oggetti e dei materiali di proprietà del Subconcessionario o comunque dallo stesso detenuti, rimanendo la custodia e la conservazione di tutto ciò a totale carico, rischio e pericolo del Subconcessionario (non esclusa l'ipotesi di incendio) che si impegna a tenere CATULLO manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità relativa.

Art.16) CHIUSURA AEROPORTO - RAPPORTI CON ENAC

16.1. Qualora per esigenze di CATULLO o a seguito di disposizioni delle Autorità competenti, si dovesse procedere alla chiusura totale, parziale, temporanea dell'Aeroporto, o di parti di esso, il Subconcessionario non potrà avanzare pretese di indennizzo o risarcimento alcuno.

16.2. La scadenza, revoca, decadenza o risoluzione della Concessione ENAC-CATULLO determinano la decadenza/risoluzione del presente atto di subconcessione.

16.3. Il presente atto di subconcessione si risolverà di diritto qualora ENAC vieti la presente subconcessione nel termine di 15 giorni dalla sua comunicazione ad opera di CATULLO. Il Subconcessionario si impegna ad accettare tutte le modifiche al presente atto di subconcessione che si rendessero necessarie per ottemperare alle richieste di ENAC, salva la facoltà del medesimo di recedere dal presente atto, tramite comunicazione scritta inviata con raccomandata AR o PEC a CATULLO con almeno 6 mesi di preavviso.

16.4. Qualora l'esecuzione del presente atto dovesse essere impedita o fortemente perturbata da circostanze in grado di operare quali causa di forza maggiore o comunque tali da alterare l'economia contrattuale e l'equilibrio tra le reciproche prestazioni rendendo il contratto eccessivamente oneroso per una delle Parti, le Parti si incontreranno per negoziare e concordare le misure necessarie a ricondurlo ad equità.

Art.17) DECADENZA/RISOLUZIONE

17.1. CATULLO potrà dichiarare la decadenza del Subconcessionario, ai sensi dell'art. 47 del codice della navigazione, e/o la sua risoluzione ex art. 1456 del codice civile, nei casi espressamente indicati a pena di decadenza nel presente atto di subconcessione, nonché:

- a) qualora il Subconcessionario non provveda al pagamento di due rate del canone mensile o di ritardo superiore a due mesi nel pagamento del MAG;

- b) nell'ipotesi in cui il Subconcessionario venga sottoposto a procedure concorsuali;
- c) nell'ipotesi di esistenti o sopravvenuti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
- d) ritiro e/o cessazione e/o scadenza e/o perdita di validità delle licenze e/o autorizzazioni commerciali/amministrative prescritte dalle competenti Autorità;
- e) grave violazione, anche parziale, da parte del subconcessionario, dell'attività e/o dell'offerta merceologica indicata nel presente contratto o utilizzo degli spazi in subconcessione da parte di soggetti diversi dal subconcessionario stesso;
- f) mancata consegna della fidejussione entro 15 giorni dalla stipula del contratto;
- g) mancato reintegro entro 15 giorni in caso di escussione totale o parziale della fidejussione;
- h) mancata attivazione o rinnovo della copertura assicurativa e/o delle garanzie fidejussorie previste nel contratto ovvero mancata sostituzione delle stesse nel caso in cui il garante o la compagnia assicurativa fossero interessati/a da una procedura concorsuale;
- i) abbandono rifiuti/raccolta differenziata/conferimento dei rifiuti non conforme a quanto previsto dalle normative vigenti e/o dall'art. 10.

17.2. Resta salvo il diritto di CATULLO di pretendere dal Subconcessionario dichiarato decaduto o il cui atto sia stato risolto, il pagamento del canone fino alla scadenza dell'atto, il pagamento delle penali e il risarcimento dei maggiori danni.

Art.18) REVOCA

18.1. CATULLO potrà revocare la subconcessione e/o recedere dalla stessa nelle ipotesi previste dall'art. 42 del codice della navigazione e nel caso in cui vengano meno i presupposti che hanno consentito il rilascio della subconcessione stessa.

18.2. Nei casi di cui al presente articolo, il Subconcessionario non avrà diritto di indennizzo alcuno ma sarà tenuto al pagamento del corrispettivo in relazione al solo periodo effettivamente trascorso.

Art.19) SEGNI DISTINTIVI E DIRITTO D'AUTORE

19.1. Con la sottoscrizione del presente atto CATULLO è autorizzata ad utilizzare a titolo gratuito i segni distintivi del Subconcessionario (es. insegna, marchio, denominazione, ecc.) per effettuare promozione e pubblicità della galleria commerciale e dei servizi offerti dall'Aeroporto e dei punti di vendita in esso presenti. Pertanto, CATULLO è autorizzata ad usare i predetti segni distintivi del Subconcessionario sul proprio sito internet o quello del Gruppo SAVE, su brochure, quotidiani, riviste, ecc.

19.2. Il Subconcessionario con la sottoscrizione del presente atto dichiara di conoscere la normativa in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e nello svolgimento della propria attività si impegna al pieno rispetto della normativa nazionale e locale in merito di diritto di autore, ivi compreso il pagamento di quanto dovuto alla SIAE e/o SCF. Il Subconcessionario, pertanto, manleva CATULLO di ogni obbligo e responsabilità connesso con lo sfruttamento dei diritti d'autore e comunque connesso con la trasmissione di tracce video, audio o immagini.

19.3. Ciascuna Parte avrà facoltà di inibire immediatamente, con comunicazione scritta inviata all'altra Parte tramite PEC, l'utilizzo dei propri marchi/segni distintivi in caso di uso inappropriato o non conforme alle finalità indicate nel presente articolo.

Art.20) FORO COMPETENTE

20.1. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente atto di subconcessione sarà competente esclusivamente il Foro di Verona.

Art. 21) TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

21.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), le Parti si obbligano, ciascuna quale Titolare autonomo del trattamento, a trattare i dati personali relativi alle persone fisiche, forniti direttamente dall'altra Parte o di cui ciascuna Parte venga autonomamente a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente atto (es: propri clienti), nelle forme e nei modi previsti dalla normativa di volta in volta vigente in materia di protezione dei dati personali.

21.2 I dati forniti dall'altra Parte, la cui acquisizione è obbligatoria per le finalità sopra indicate e il cui eventuale rifiuto di fornirli o la richiesta di cancellarli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire quanto convenuto nel presente atto, verranno trattati esclusivamente per finalità collegate alla gestione degli adempimenti di cui al presente atto, all'adempimento di obblighi di legge od ordini delle Autorità, alla difesa di interessi legittimi del Titolare e alla difesa in giudizio, nel rispetto e in conformità alla normativa vigente.

21.3 In tale contesto, sarà onere di ciascuna Parte acquisire legittimamente dai rispettivi interessati i dati personali forniti all'altra Parte, dando adeguata informativa agli interessati coinvolti anche della possibilità di trasferire i dati all'altra Parte e, ove necessario, acquisendone il consenso al trattamento.

21.4 Ogni ulteriore e diverso trattamento dei dati personali delle persone fisiche, acquisito o da acquisire in relazione al presente atto, dovrà essere preventivamente comunicato all'altra Parte e dovrà avvenire solo a fronte di aggiornamento dell'informativa fornita agli interessati, ottenendo ove necessario il consenso al trattamento.

21.5 Inoltre, ferma l'esclusiva responsabilità del Subconcessionario per l'adozione delle necessarie misure di adeguamento alla normativa privacy con piena manleva di CATULLO per quanto qua previsto, il Subconcessionario si impegna, a pena di decadenza/risoluzione di diritto del presente atto nel caso di inadempimento con conseguente risarcimento dei danni patiti da CATULLO, a:

- i. trattare autonomamente i dati personali acquisiti durante la gestione degli Spazi in subconcessione in conformità al GDPR e alla normativa in materia di privacy, precisando agli interessati che opera quale Titolare autonomo del trattamento, tramite adeguate informative e richiedendo il consenso dell'interessato nei casi previsti;
- ii. ferme le eventuali esigenze provenienti dalle Forze dell'Ordine e salve le necessarie autorizzazioni di queste ultime, ove il Subconcessionario intendesse installare telecamere di videosorveglianza a circuito chiuso all'interno degli Spazi dovrà presentare richiesta preventiva a CATULLO con indicazione delle aree da inquadrare (limitate al solo interno dello Spazio subconcesso), delle

caratteristiche tecniche del sistema, delle ragioni di tale esigenza e delle finalità del trattamento, nonché degli accorgimenti che intende adottare, sotto la sua esclusiva responsabilità, per conformarsi alla normativa privacy e alla sicurezza dei dati trattati; rimane inteso che il Subconcessionario dovrà previamente provvedere all'eventuale accordo sindacale con le proprie rappresentanze ove necessario e gestirà il trattamento dei dati acquisiti tramite tali sistemi in qualità di Titolare autonomo. CATULLO avrà facoltà a suo insindacabile giudizio, in relazione alle esigenze aeroportuali, di vietare l'installazione o richiedere la rimozione in qualunque momento degli impianti senza che il Subconcessionario possa pretendere alcunché;

- iii. fornire prontamente a CATULLO adeguata informativa, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, ivi compresi i suoi aggiornamenti, riguardante i trattamenti effettuati dal Subconcessionario, o dai suoi responsabili, sui dati personali forniti da CATULLO stessa, con indicazione, inter alia, delle categorie di soggetti a cui vengono comunicati tali dati, dei riferimenti del Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO – se nominato), dei contatti a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti degli interessati, delle modalità e della durata del trattamento, dell'eventuale trasferimento dei dati verso Paesi terzi, impegnandosi in ogni caso a trattare tali dati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;

21.6 Con riferimento ai dati trattati da CATULLO in ragione del presente accordo, l'informativa di volta in volta vigente e conforme all'art. 13 del GDPR, comprensiva dei dati di contatto del DPO e per le richieste o per l'esercizio dei diritti, viene fornita al Subconcessionario tramite il sito <https://www.aeroporto.verona.it/azienda/informazioni-istituzionali/privacy-informative-per-operatori-appaltatori-fornitori.html> nell'apposita sezione "Privacy" (anche senza necessità di login da parte del Subconcessionario).

21

Art. 22) RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

22.1 Il Responsabile del Contratto è la figura unica, incaricata da CATULLO, che fa da referente per la gestione del rapporto contrattuale nei confronti del Subconcessionario. Espleta le attività di verifica del rispetto delle tempistiche e delle altre prescrizioni contenute nell'atto di subconcessione, nonché sulla qualità dei servizi resi dal Subconcessionario; svolge infine funzioni ispettive e di controllo. In via di prima applicazione il **Responsabile del Contratto per CATULLO è il Dott. Stefano Bertoncelli Responsabile Commerciale Non Aviation e Marketing Territoriale.**

22.2 Il Subconcessionario è tenuto a nominare un proprio rappresentante per la gestione del rapporto contrattuale. Tale funzione dovrà essere esercitata da soggetto che sia in possesso di requisiti di professionalità ed esperienza nonché di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa per la conduzione dei servizi di sua competenza; sia a conoscenza delle norme che disciplinano l'atto di subconcessione; sia munito dei poteri necessari per la conduzione degli spazi e la gestione dei servizi da rendere presso l'aeroporto. In via di prima applicazione il Subconcessionario nomina quale proprio rappresentante [*indicare nome, cognome, indirizzo email, numero del telefono cellulare*].

Art. 23) SPESE DI REGISTRAZIONE

23.1 Il presente atto di subconcessione è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 40, co. 1 del D.P.R. n. 131/1986, come interpretato dalla circolare n. 33/E del 16.11.2006 in merito agli atti concessori di beni demaniali; le eventuali spese sono a carico del richiedente la registrazione.

Art. 24) MODELLO 231

24.1 Il Subconcessionario dichiara e dà atto di conoscere integralmente il Modello di organizzazione di Gestione e di Controllo ed il Codice etico di CATULLO e si impegna, per quanto di propria competenza, e a pena di decadenza della subconcessione, a non porre in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione dello stesso e/o comportamenti che possano favorire la commissione di reati previsti dal D. Lgs. 231/2001. Tale impegno viene espressamente assunto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ. con riferimento alle attività svolte dal proprio personale o dai propri collaboratori di qualsiasi tipo.

In fede a quanto sopra, il presente atto, redatto in doppio originale, viene firmato dai contraenti.

Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.

[...]

FIRME

22

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente le seguenti clausole:

Art. 2) OGGETTO; Art. 5) MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO. VERIFICHE; Art. 6) GARANZIA; Art. 7) ASSICURAZIONI; Art. 8) FORNITURE; Art. 9) ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI; Art. 10) ECOLOGIA E SICUREZZA; Art. 11) TRASFERIMENTI; Art. 12) RESTITUZIONE DEGLI SPAZI; Art. 13) OBBLIGHI; Art. 14) DIVIETO DI CESSIONE - MODIFICHE SOGGETTIVE; Art. 15) RESPONSABILITA'; Art. 16) CHIUSURA AEROPORTO-RAPPORTI CON ENAC; Art. 17) DECADENZA/RISOLUZIONE; Art. 18) REVOCA; Art. 19) SEGNI DISTINTIVI E DIRITTO D'AUTORE; Art. 20) FORO COMPETENTE; Art. 24) MODELLO 231.

FIRME

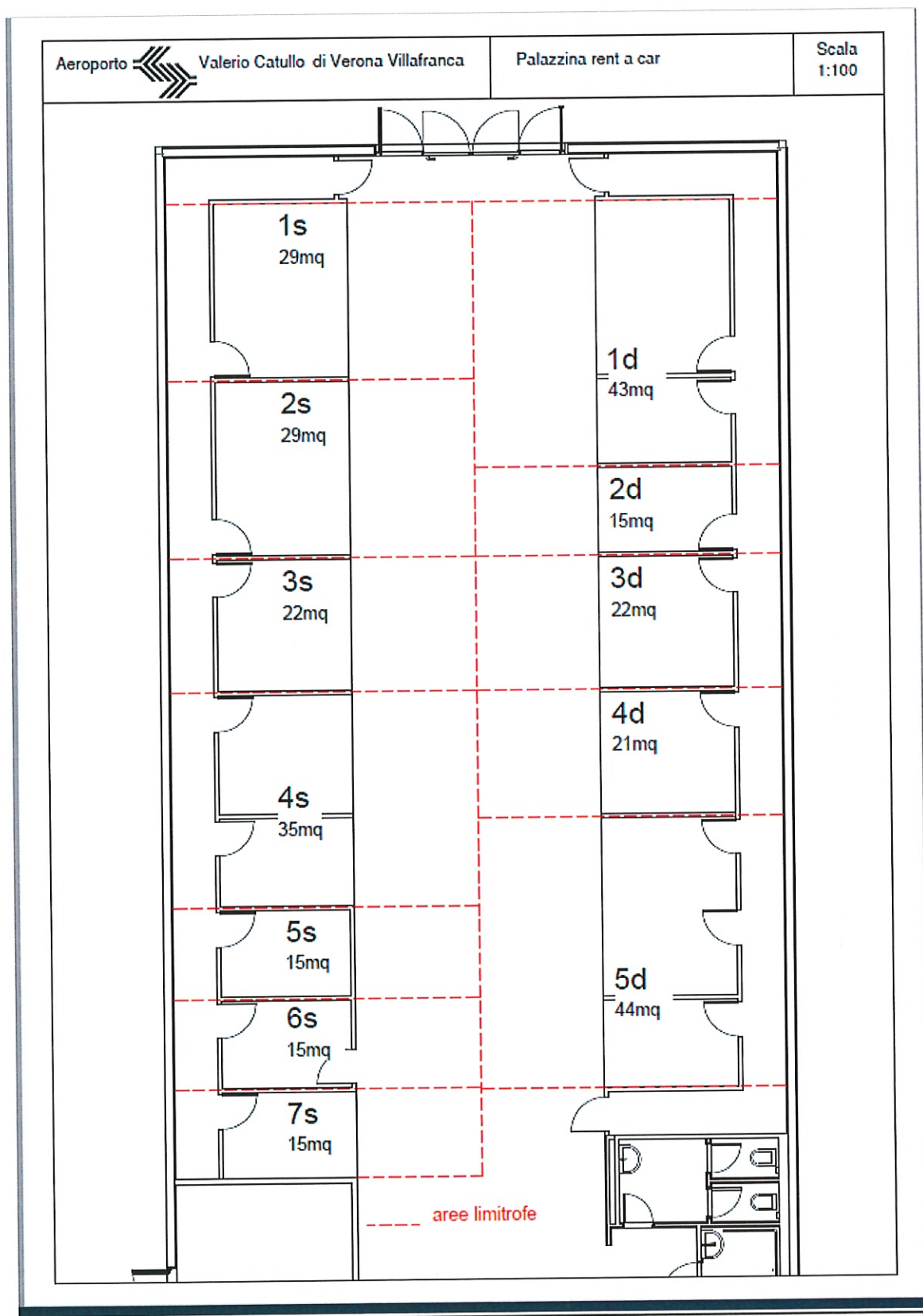
[...]

Allegati:

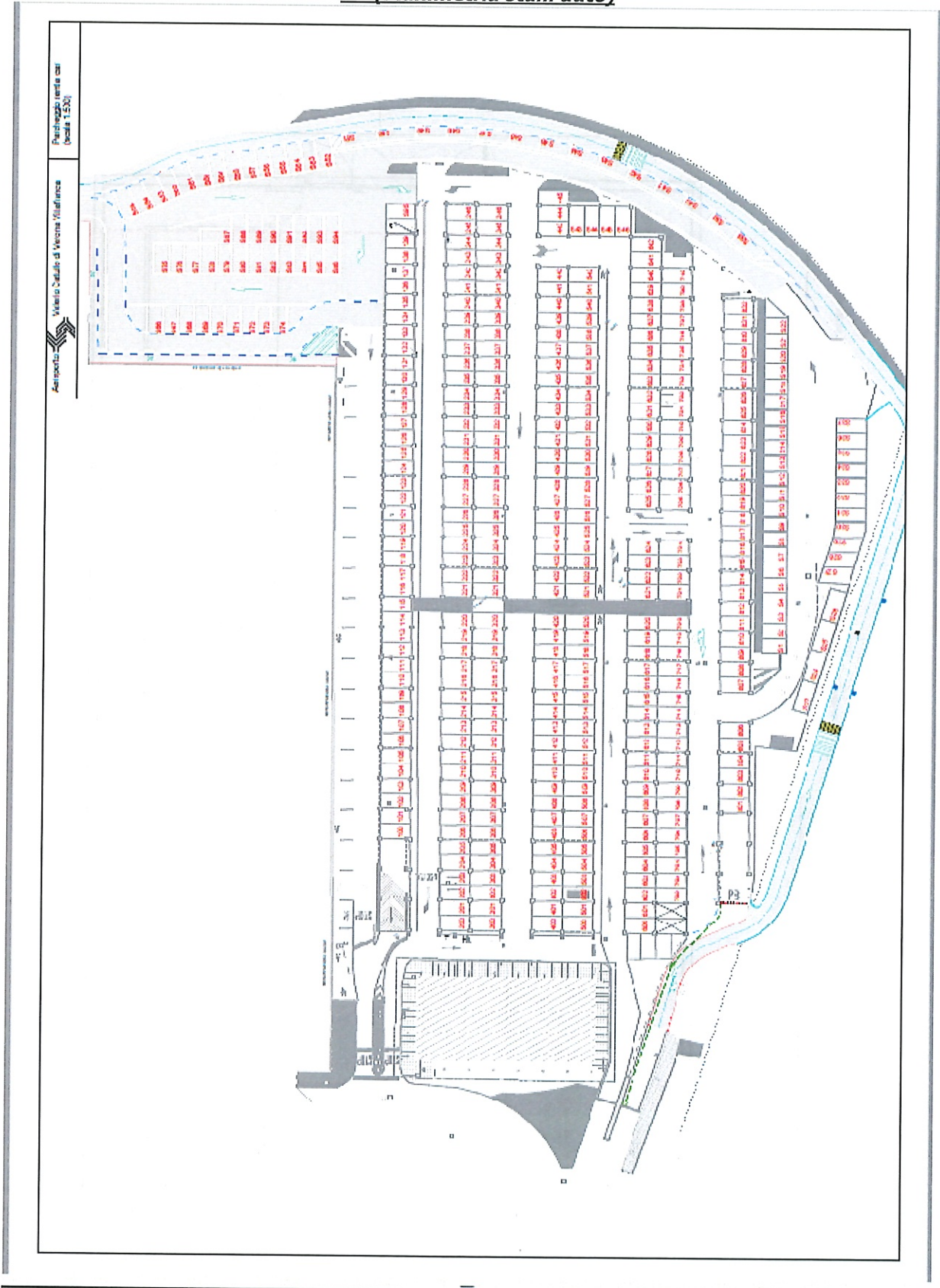
- *planimetrie (allegato A – A1 stalli A2 ufficio)*
- *fac-simile fidejussione (allegato B)*
- *fornitura servizio telefonico (allegato C)*
- *specifiche di manutenzione (allegato D)*
- *informativa rischi e procedure per subconcessione di aree (allegato E pdf)*
- *fac-simile dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 13 (allegato F)*
-

Allegato A – Planimetrie

A2 (planimetria ufficio)



A1 (Planimetria stalli auto)



Allegato B

MODELLO DI FIDEIUSSIONE – FAC-SIMILE DI FIDEIUSSIONE

ENTE GARANTITO

Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.
37066 Caselle di Sommacampagna (VR)

PREMESSO

che con contratto di subconcessione da stipularsi [oppure stipulato in data.....] con Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A., con sede legale Caselle di Sommacampagna (VR), che gestisce l'Aeroporto di Verona Villafranca e l'Aeroporto di Brescia Montichiari, l'Impresa/Società _____ con sede legale in _____, CF _____ si impegna a gestire in regime di subconcessione l'attività e/o servizio di _____ presso aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca (O DI BRESCIA MONTICHIARI);

che, con il predetto atto, l'Impresa/Società _____ si impegna a consegnare ad Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. una fideiussione bancaria a prima richiesta di primario istituto di credito per l'importo di Euro _____ a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni convenzionalmente assunte;

che la sottoscritta Banca ha preso integrale visione dell'atto di subconcessione sopra indicato;

TUTTO CIO' PREMESSO

25

la sottoscritta Banca _____, in persona di _____, nella sua qualità di _____,

DICHIARA

di costituirsi - come, di fatto, con il presente atto si costituisce - garante solidale a favore di Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. e nell'interesse dell'Impresa/Società _____, fino alla concorrenza di Euro _____ (Euro _____), a garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Impresa/Società _____ nei confronti di Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. e comunque derivanti dall'atto di subconcessione di cui alle premesse.

Per l'effetto, fermo il limite quantitativo di cui sopra, qualora l'Impresa/Società _____ non provvedesse all'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte, la sottoscritta Banca _____, entro quindici giorni dalla richiesta sotto indicata, rimossa sin d'ora ogni eccezione e nonostante eventuali opposizioni da parte dell'Impresa/Società _____ o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito, provvederà a versare ad Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. le somme garantite, dietro semplice richiesta di quest'ultima da inoltrare alla Banca a mezzo raccomandata A.R. o pec (al seguente indirizzo pec:).

In caso di escussione parziale, l'importo garantito ed escutibile successivamente, sino alla scadenza della presente fideiussione come sotto indicata, si ridurrà della corrispondente somma escussa e corrisposta, salvo reintegrazione dell'originario importo da parte del debitore.

Tale fideiussione viene prestata dalla Banca, volendo ed intendendo questa restare obbligata in solido con l'Impresa/Società _____ fino al _____ (**sei mesi successivi alla scadenza della subconcessione**) e comunque fino al completo soddisfacimento dei crediti di Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. attestato da quest'ultima.

La sottoscritta Banca rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile.

Per ogni controversia relativa o dipendente da questa fideiussione sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona. La sottoscritta Banca si obbliga a rilasciare al garantito Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A., su richiesta dello stesso, ogni informazione relativa alla presente garanzia, come previsto dall'art. 6 del contratto di subconcessione di cui in premessa.

(firma).....

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. la rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni di cui agli artt. 1944, 1945, 1955, 1957 cod. civ e la competenza esclusiva del Foro di Verona.

(firma).....

Allegato C

FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO

AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA SPA	2022	2022
SERVIZIO TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI	Mensile	Annuale
Materiale fornito a noleggio mantenuto		
Linea telefonica digitale/analogica (*)	€ 34,55	€ 414,60
Apparecchio fisso con display evoluto (*)	€ 27,63	€ 331,56
Apparecchio fisso con display standard (*)	€ 6,28	€ 75,36
Apparecchio fisso senza display (*)	€ 6,28	€ 75,36
Servizi relativi a linee interne Catullo in rame		Importo
Installazione linea (una tantum) (*)		€ 188,66
Trasloco linea (una tantum) (*)		€ 125,79

(*) andrà indicizzato ISTAT dal 2023

Allegato D

SPECIFICHE DI MANUTENZIONE

OPERE CIVILI

All'interno delle aree subconcesse ogni onere per manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico del Subconcessionario.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria il Subconcessionario dovrà presentare progetto all'Area Tecnica CATULLO al fine di acquisire l'autorizzazione a procedere con i lavori.

Le imprese esecutrici dei lavori di realizzazione e/o modifica degli uffici e dei relativi impianti dovranno preventivamente sottoporre, per l'approvazione, il piano di sicurezza all'Area Tecnica CATULLO onde ottenere il permesso di lavoro. Il piano di sicurezza dovrà contenere tra le altre cose l'elenco nominativo dei lavoratori coinvolti con le relative posizioni assicurative (INPS, INAIL, ecc.), il nome del responsabile alla sicurezza e il nome del responsabile di cantiere per l'impresa.

È necessario inoltre far pervenire all'Area Tecnica CATULLO copia dell'elenco dei materiali utilizzati nella realizzazione degli uffici con relativa certificazione della classe di resistenza al fuoco.

FORNITURA SERVIZI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI

Ogni spazio subconcesso a terzi, per uso commerciale, sarà allestito con infrastruttura di alimentazione elettrica e di telefonia e, ove possibile, di trasmissione dati, nei modi descritti di seguito.

IMPIANTI ELETTRICI

Per quanto riguarda l'alimentazione elettrica si prevede per ogni utente la possibilità di fornitura del servizio di alimentazione "standard" 1,5 kw in monofase per l'allacciamento delle normali utenze di illuminazione e forza motrice, mentre per la fornitura di energia elettrica in continuità assoluta l'utente dovrà provvedere attraverso mezzi propri (indicativamente a partire dall'anno 2023 le utenze saranno alimentate da rete E-distribuzione con obbligo del subconcessionario a stipulare un contratto di fornitura di energia elettrica con il proprio fornitore in ottemperanza alla normativa vigente).

Tutte le alimentazioni elettriche, distribuite tipicamente in monofase con terra, saranno attestate all'interno dei locali in subconcessione in un punto di consegna sezionabile, che rimarrà di competenza CATULLO.

A valle di tale punto di consegna si provvederà a realizzare, a cura dell'utente oppure, su richiesta dell'utente stesso, a cura CATULLO, l'impianto di distribuzione interno che sarà comunque considerato di competenza dell'utente.

Resta inteso che il punto di consegna rappresenta, a tutti gli effetti, il confine tra la rete di distribuzione di competenza CATULLO e l'impianto d'utente di competenza del subconcessionario.

Nel caso in cui si desiderasse affidare a CATULLO la realizzazione degli impianti suddetti, l'utente si farà carico di definire e comunicare in forma scritta all'Area Tecnica CATULLO, tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione delle opere richieste, ove si includa la schematica disposizione in pianta degli arredi di ufficio e l'ubicazione delle postazioni di lavoro con i relativi servizi; gli oneri sostenuti da CATULLO per la redazione del progetto esecutivo (qualora mancante) e per la realizzazione degli impianti saranno addebitati all'utente.

Qualora l'utente intenda provvedere autonomamente alla realizzazione dei propri impianti, egli dovrà preventivamente presentare all'Area Tecnica CATULLO il progetto esecutivo al fine di ottenerne le relative approvazioni ed il "nulla osta" a procedere. Infine, a lavori ultimati, dovrà trasmettere a CATULLO copia della documentazione tecnica prevista ai sensi del DM 37/2008.

Qualora il Subconcessionario abbia esigenze di potenza elettrica superiore a quella standard, dovrà formulare richiesta specifica a CATULLO per concordare i termini tecnici ed economici della fornitura.

IMPIANTI TELEFONICI E DATI

Per quanto riguarda l'infrastruttura di telefonia e, ove possibile, di trasmissione dati, i servizi disponibili su richiesta e successivamente quantificati sono i seguenti:

- a) Collegamento alla rete telefonica interna aeroportuale con attivazione di apparecchi fissi (servizio erogato direttamente da CATULLO),
- b) Collegamento alla rete di telefonia pubblica, previa stipulazione di regolare contratto con il gestore desiderato, per l'attivazione di servizi di fonia e/o di trasmissione dati (incluso linee ISDN, trasmissione dati ad alta velocità tipo ADSL e HDSL, e collegamenti numerici in linea dedicata tipo CDN),

- c) Collegamento su supporto in rame oppure fibra ottica tra eventuali uffici distanti, posti anche in fabbricati distinti all'interno del sedime aeroportuale, di reti locali proprie di utente o di servizi di fonia gestiti attraverso sistemi PABX propri dell'utente,

L'infrastruttura suddetta verrà realizzata su supporto in rame attraverso la posa di cavi tipo UTP CAT6 oppure su supporto in fibra ottica. Tutti cavi suddetti verranno attestati in un minirack di idonee dimensioni, posto all'interno dei locali in subconcessione, che rappresenterà il punto di consegna dei servizi stessi e rimarrà di competenza CATULLO.

All'interno il minirack potrà essere allestito con una serie di prese UTP almeno di CAT6 che a seconda delle esigenze potrà essere in numero pari a:

- 6 prese UTP per sub-concessioni di PICCOLE dimensioni
- 12 prese UTP per sub-concessioni di MEDIE dimensioni
- 18 prese UTP per sub-concessioni di GRANDI dimensioni
- 24 prese UTP per sub-concessioni di NOTEVOLI dimensioni

nonché, se richiesto, con la collaborazione di collegamenti in fibra ottica.

A valle del punto di consegna si potrà realizzare, a cura dell'utente subconcessionario, con tutti gli allestimenti necessari, la rete cablata a servizio dei propri uffici.

L'utente che intenda provvedere autonomamente alla realizzazione della rete cablata all'interno dei propri uffici dovrà preventivamente presentare all'Area Tecnica CATULLO il progetto esecutivo, includendo l'indicazione del soggetto incaricato all'esecuzione dei lavori ed allegando copia dell'autorizzazione rilasciata al soggetto stesso dal Ministero delle Comunicazioni, ai sensi della Legge n°109/91 e del successivo decreto di attuazione D.M. n°314/92 (allegato 13), al fine di ottenerne le relative approvazioni ed il "nulla osta" a procedere. Infine, a lavori ultimati, l'utente dovrà trasmettere a CATULLO copia della documentazione tecnica prevista dai già ricordati disposti legislativi di riferimento.

28

Nel caso in cui si desiderasse affidare a CATULLO la realizzazione della rete cablata, l'utente si farà carico di definire e comunicare in forma scritta all'area Tecnica CATULLO, tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione delle opere richieste, ove si includa la schematica disposizione in pianta degli arredi di ufficio e l'ubicazione delle postazioni di lavoro con i relativi servizi. Gli oneri sostenuti da CATULLO per la redazione del progetto esecutivo (qualora mancante) e per la realizzazione degli impianti saranno addebitati all'utente.

MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria degli impianti (parte elettrica, meccanica, telefonica e dati) sarà effettuata a cura dell'utente.

Eventuali interventi di manutenzione, straordinaria (modifiche, ampliamenti, adeguamenti, ecc. ...) saranno trattati come nuovi impianti e quindi realizzati a cura e spese del subconcessionario previa autorizzazione da parte CATULLO Area Tecnica.

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE CHE ESEGUE LAVORI DI ALLESTIMENTO E/O MANUTENZIONE

Il personale che esegue lavori di allestimento e/o manutenzione degli spazi subconcessi per conto del Subconcessionario (sia che si tratti di personale dipendente dal Subconcessionario o da imprese terze incaricate) dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla normativa vigente, ai fini della sicurezza operativa, in relazione alle attività da svolgere.

In particolare:

- il personale impiegato nell'esecuzione di lavori in quota (oltre 2 m) deve aver eseguito la formazione per lavori in quota e l'addestramento all'utilizzo dei DPI (dispositivi protezione individuale) di III categoria anti caduta secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- il personale che conduce piattaforme di lavoro elevabili deve essere in possesso del patentino di abilitazione alla conduzione dei predetti mezzi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012 e successive modifiche e integrazioni;
- il personale che esegue interventi sugli impianti elettrici deve essere in possesso della qualifica professionale di "Persona Idonea allo svolgimento di lavori elettrici" secondo quanto previsto dalla norma tecnica CEI 11-27 e successive modifiche e integrazioni;
- il personale che esegue interventi sugli impianti di condizionamento deve essere in possesso della qualifica professionale di "Frigorista" prevista dal Regolamento Europeo n. 303/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- il personale che esegue lavori di saldatura deve essere in possesso della qualifica professionale di "Saldatore" e deve aver regolarmente espletato i corsi di formazione antincendio per rischio alto ai sensi del D.M. 10.03.1998.

Allegato E

Informativa Rischi e Procedure

(vedasi file pdf separato da restituire controfirmato)

Allegato F

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI ALL'ART. 13.2

29

Alla **Società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.**
Loc. Caselle s.n.c. – 37066 Sommacampagna (VERONA)

OGGETTO: dichiarazione comprovante il possesso delle abilitazioni per lo svolgimento dell'attività di _____ che dovrà essere esercitata nello spazio oggetto di subconcessione

Il sottoscritto
nato il a
in qualità di legale rappresentante della società/impresa
con sede in

ai sensi degli articoli 47 del DPR n. 445/2000, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA:

che la società _____ è in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività _____ esercitata nello spazio oggetto di subconcessione.

FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore.

